



Regolamento per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Taranto (approvato con Ordinanza n. 09/21 del 22/03/2021)

(Adottato ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n°84 e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto stabilito dai Decreti Ministeriali n°585 del 31 marzo 1995 e n°132 del 6 febbraio 2001)

Art. 1 **"Definizioni"**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, e salvo diversa indicazione, valgono le seguenti definizioni:

- a. Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- b. Legge: legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;
- c. Ambito portuale: circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio giusto comb. disp. dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004;
- d. Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra e ad altra modalità di trasporto, e viceversa;
- e. Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale;
- f. Servizi portuali: prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie alle operazioni portuali suindicate.

Articolo 2 **"Oggetto, tipologia e numero delle autorizzazioni"**

In relazione all'oggetto, alle finalità ed alle modalità di esercizio, le attività di cui all'art. 16 della Legge sono soggette alle seguenti specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità:

1. Operazioni Portuali

Autorizzazione per conto terzi: l'autorizzazione per conto terzi consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne abbia titolo;

Autorizzazione per conto proprio: l'autorizzazione per conto proprio consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale, di svolgere le operazioni portuali relative alle merci o materiali direttamente connessi all'attività produttiva delle imprese stesse;

Autorizzazione in autoproduzione: l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore o, per essi, ad un loro rappresentante, l'esercizio di operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo le modalità di cui all'art. 8 del D.M. n.585/95.

Le autorizzazioni per operazioni portuali saranno rilasciate per le attività di carico e scarico, per quelle di deposito e di movimentazione o per l'intero ciclo operativo. Saranno, inoltre, specificate le categorie merceologiche autorizzate.

Eventuali integrazioni all'autorizzazione attinenti sia le attività che i settori merceologici saranno valutate secondo le modalità indicate nei successivi articoli 3 e 4.

Il numero massimo di autorizzazioni per l'espletamento delle operazioni portuali per conto terzi e per conto proprio viene stabilito, per l'anno 2021, nel numero di quattordici unità.

2. Servizi Portuali

Nel Porto di Taranto sono individuati i seguenti servizi portuali:

- a) **Pesatura merce** (laddove non svolto direttamente con proprio personale da Agenti marittimi e Raccomandatari/Spedizionieri): misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal Porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

- b) **Smarcatura conteggio e cernita merce** (*laddove non svolto direttamente con proprio personale da Agenti marittimi e Raccomandatari/Spedizionieri*): registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive.
- c) **Pulizia merci e ricondizionamento colli**: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti. Attività di rinforzo e rifacimento degli imballaggi delle merci.
- d) **Attacco e stacco manichette o tubazioni**: attività necessarie per consentire il trasbordo di merce alla rinfusa da bordo della nave ad automezzo/silos/ecc. e viceversa.
- e) **Sorveglianza e vigilanza antifurto**: attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta.
- f) **Servizio navetta merci**: attività di trasporto merci con mezzi stradali tra aree ubicate in ambito portuale.
- g) **Trasferimento auto in polizza**: attività di trasferimento di auto nuove tra aree ubicate in ambito portuale.
- h) **Nolo a caldo di mezzi meccanici**: attività di noleggio occasionale di mezzi meccanici non in concessione con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art.16 o 18 della legge 84/94 quando le stesse non ne siano dotate.
- i) **Riempimento e svuotamento contenitori**: attività, in aree diverse dalle banchine, di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori per destinazioni omogenee; svuotamento di contenitori e distribuzione delle merci agli aventi diritto.
- j) **Servizio di portabagagli**: attività di imbarco, sbarco e movimentazione bagagli di passeggeri e persone imbarcate.
- k) **Operazioni complementari all'attività di rizzaggio/derizzaggio delle merci a bordo delle navi ed a terra**: attività volta a stabilizzare il carico per impedire che si sposti all'interno della stiva, sopra coperta e/o sui mezzi di trasporto terrestri e preparatoria allo sbarco/imbarco delle merci (ad esempio le saldature effettuate per rizzare i carichi).

Il numero massimo di autorizzazioni per l'espletamento dei servizi portuali, per l'anno 2021, viene stabilito come segue:

1. Pesatura:	3 autorizzazioni
2. Smarcatura, conteggio e cernita della merce:	3 autorizzazioni
3. Pulizia merci e ricondizionamento colli:	3 autorizzazioni
4. Attacco e stacco manichette:	3 autorizzazioni
5. Sorveglianza e vigilanza antifurto:	5 autorizzazioni
6. Servizio navetta merci:	5 autorizzazioni
7. Trasferimento auto in polizza:	3 autorizzazioni
8. Nolo a caldo di mezzi meccanici:	5 autorizzazioni
9. Riempimento e svuotamento contenitori:	7 autorizzazioni
10. Servizio di portabagagli	2 autorizzazioni
11. Operazioni complementari all'attività di rizzaggio/derizzaggio	5 autorizzazioni

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese autorizzate all'espletamento di operazioni portuali.

L'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato di Gestione, determina annualmente il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento delle operazioni portuali e di ciascun servizio portuale. Le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione non rientrano nel precitato numero massimo.

TITOLO I

“Rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di operazioni e servizi portuali”

Articolo 3

“Presentazione delle domande”

Le imprese che intendano chiedere il rilascio dell'autorizzazione dovranno presentare istanza improrogabilmente entro il 1° dicembre di ogni anno. La domanda, in competente bollo da assolvere attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente o tramite versamento con Modello F23, dovrà essere presentata esclusivamente mediante la procedura on-line del SUA

(Sportello Unico Amministrativo) disponibile sul sito dell'Ente www.port.taranto.it. L'istanza potrà anche essere presentata tramite un soggetto munito di procura speciale come previsto dal precitato SUA.

L'istanza dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- 1) indicazione del tipo di autorizzazione richiesta secondo la classificazione di cui al precedente art. 2 e la durata di interesse;
- 2) dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 3) dichiarazione del legale rappresentante che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza – della cui situazione dichiara di essere a conoscenza, assumendosene le relative responsabilità – non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- 4) la dichiarazione che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data dell'istanza;
- 5) dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del legale rappresentante;
- 6) dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita e certificato di residenza;
- 7) dichiarazione sostitutiva del certificato dei carichi penali pendenti relativo al rappresentante legale, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale;
- 8) dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale relativa al rappresentante legale, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale;
- 9) dichiarazione di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica (*amministratori e componenti del collegio sindacale, ex art. 4, co. 2, D.M. 132/2001*);
- 10) autocertificazione di tutti i soci proprietari della società e del legale rappresentante per la società medesima di non essere socio e di non detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza di una o più imprese autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 84/94 (*ex art. 4, co. 4, D.M. 132/2001*);
- 11) elenco delle persone autorizzate ad agire in porto in rappresentanza della società;
- 12) dichiarazione del legale rappresentante di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e le altre Amministrazioni dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia che per gli effetti dell'autorizzazione richiesta potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose;
- 13) dichiarazione di presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del REG. (UE) 679/2016.

All'istanza dovrà, altresì, essere allegata la seguente documentazione:

- A. programma operativo adeguato al periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione, alla tipologia di attività ed alle categorie merceologiche chieste. Sarà necessario riportare in maniera dettagliata i seguenti dati:
 - a. piano economico finanziario dell'attività indicata nell'istanza con la puntuale indicazione dei costi previsti per il personale, servizi di terzi, piano di investimenti, ammortamenti ecc.;
 - b. prospettive di traffici, suddivise per settori merceologici, con indicazione delle linee di navigazione o delle Società con le quali l'impresa detiene i contatti e la stima dei volumi di merci da movimentare. A supporto di dette previsioni sarà necessario presentare eventuali lettere di intenti o degli accordi già sottoscritti;
 - c. modello organizzativo relativo all'impiego del personale previsto per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - d. nel caso di imprese già autorizzate è, altresì, necessario specificare la tipologia ed il volume di traffici raggiunti nel periodo di validità della precedente autorizzazione.Nel caso di richiesta di autorizzazione pluriennale dovranno essere prodotti piani operativi adeguati al periodo richiesto;
- B. relazione integrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta dalla società e dal rappresentante legale almeno negli ultimi tre anni;
- C. copia dei bilanci relativi all'ultimo biennio;
- D. documentazione societaria dalla quale si evincano tutti i soci proprietari della società o autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- E. elenco dei macchinari e dei mezzi meccanici necessari per l'esercizio dell'attività di impresa portuale di cui la società disporrà per l'espletamento dell'attività nel porto di Taranto. Tale elenco dovrà essere adeguato alle attività previste nel programma operativo di cui al punto A. e dovrà essere corredato dalla documentazione attestante che le attrezzature di cui sopra sono in proprietà ovvero in uso in base a locazione o ad altro titolo, almeno annuale del richiedente. Dovrà riportare, inoltre, i dati identificativi dei mezzi (n. matricola/telaio,

- costruttore, modello, n. di targa, titolo di possesso, caratteristiche tecniche), l'indicazione del numero della polizza di assicurazione e della società assicuratrice;
- F. organigramma del personale dipendente, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, con l'indicazione per ciascun dipendente degli estremi anagrafici e di residenza; della data di assunzione; del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito. Contestualmente all'indicazione, di cui sopra dei dipendenti già in organico, l'impresa dovrà altresì indicare l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione per l'espletamento del programma operativo di cui al punto A. e dovrà presentare espressa dichiarazione secondo cui il trattamento normativo ed economico minimo applicato ai dipendenti non sarà inferiore al minimo previsto dal vigente contratto collettivo di riferimento dei Porti (*ex art. 17, co. 13, L. 84/94*);
 - G. elenco delle tariffe massime che saranno adottate dall'impresa, relative alle attività ed ai settori merceologici indicati nell'istanza o suddivise per singoli servizi;
 - H. copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e di tutti coloro che hanno rilasciato le autodichiarazioni;
 - I. ricevuta del versamento dell'importo di € 110,00 (centodieci/00) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente oppure con bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – intestato a "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio", con la seguente causale "istanza per operazioni e servizi portuali e denominazione dell'impresa";
 - J. le imprese terminalistiche, che effettuano operazioni di carico e scarico di rinfuse dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione (qualora già trasmessa ed ove non siano state apportate modifiche è possibile allegare autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che alla documentazione già presentata all'Autorità non sono stati eseguiti aggiornamenti):
 - a. dichiarazione del legale rappresentante di conformità dei terminali alle disposizioni di cui all'allegato II del precitato decreto (*art. 4, co.1, lett. a), D.M. 16/12/2004*);
 - b. nominativi di uno o più rappresentanti (*art. 4, co.1, lett. b), D.M. 16/12/2004*);
 - c. copia dei manuali informativi contenenti i requisiti del terminale conformemente al Codice BLU (*art. 4, co.1, lett. c), D.M. 16/12/2004*);
 - d. dichiarazione del legale rappresentante di aver istituito un sistema di gestione della qualità, che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 o a una norma equivalente così come previsto dalla art. 4, co. 1, lett. d) del D.M. 16/12/2004.

La documentazione prodotta in copia dovrà essere vistata in ogni pagina e riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento.

La Segreteria tecnico-operativa potrà richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa della ditta.

Il rilascio dell'autorizzazione è, comunque, subordinato alla presentazione, successivamente all'acquisizione dei pareri previsti, della seguente documentazione:

- I. polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento delle attività richieste che preveda un massimale di 1.500.000 di euro per ogni infortunio/sinistro occorso;
- II. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata – ai sensi e per gli effetti della L. 388/2000 - dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.vo 385/1993, dell'importo indicato nel successivo art. 5 che costituisce la cauzione a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il rilascio dell'autorizzazione. La fideiussione deve essere firmata con firma digitale forte del fideiussore o dell'assicuratore e trasmessa a mezzo pec ovvero prodotta in originale con firma autenticata dello stesso; in ogni caso dovrà essere corredata dall'attestazione relativa alla sua facoltà di impegnare legalmente l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario.

In particolare è necessario che siano riportate delle "condizioni particolari", esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, che prevedano, annullando le "condizioni generali" di cui al testo a stampa e per ciò che riguarda i rapporti tra il garante e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, quanto segue:

- a) la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al legale rappresentante dall'autorizzazione;
- b) la garanzia è valida per il periodo di validità dell'autorizzazione e fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente;
- c) il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Ente ai fini della validità della garanzia;

- d) l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario provvederanno al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Ente;
 - e) l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario rinunciano al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.
- III. documento di sicurezza previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 272/1999 o, qualora già presentato ed ove non siano state apportate modifiche, autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che al documento di sicurezza in possesso della Autorità non sono stati eseguiti aggiornamenti;
 - IV. per le operazioni portuali: dichiarazione relativa alla struttura di security (PFSO, DPFSO, Addetti) esistente o che l'impresa intende implementare con allegato un organigramma dal quale si evincano le dipendenze funzionali. Dovrà altresì essere dimostrata la formazione del personale ovvero dovrà essere trasmesso il piano di formazione per il personale opportunamente differenziato in relazione alle diverse funzioni previste. La formazione dovrà essere conforme ai sensi della Scheda n. 6 del Piano Nazionale di Sicurezza Marittima;
 - V. marche da bollo necessarie al rilascio dell'autorizzazione;
 - VI. ricevuta attestante il versamento del canone annuale di cui al successivo art. 5.

Eventuali istanze di integrazione all'autorizzazione per operazioni portuali attinenti sia le attività che i settori merceologici dovranno essere supportate dalla documentazione di cui ai punti A., E., F. e G..

Articolo 4 **"Durata e proroga"**

1. Qualora il numero delle istanze ecceda il numero massimo di autorizzazioni stabilito, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato di Gestione, darà priorità alle imprese che possano meglio assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici o, qualora tale valutazione non possa essere effettuata o a parità di condizioni, la priorità verrà data nell'ordine alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. Il procedimento d'ufficio di comparazione delle istanze di autorizzazione inizia il giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 3 e deve concludersi entro il termine di giorni novanta. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'istante entro giorni trenta, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, le imprese sono inserite negli appositi registri tenuti dall'Autorità distinti per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali e per quelle autorizzate all'espletamento dei servizi.
3. L'autorizzazione ha validità di un anno per le imprese autorizzate, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo di cui al p.to A. del precedente art. 3, presentato in sede di istanza ovvero, nel caso di imprese cui è stata assentita concessione demaniale ex art. 18 della Legge, di durata pari a quella della concessione medesima. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo sarà sottoposto a verifica annuale.
4. Nel caso in cui venga presentata l'istanza corredata della documentazione prevista, nei termini prescritti, da parte di soggetti con autorizzazione in corso di validità, l'autorizzazione in essere si intenderà prorogata alle stesse condizioni, sino al rilascio del nuovo titolo autorizzativo ovvero al provvedimento di diniego della stessa. In caso di inottemperanza a quanto sopra il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciario.
5. In relazione alle istanze di integrazione all'autorizzazione per operazioni portuali, l'Autorità potrà, in caso di accertata urgenza e nelle more del completamento dell'istruttoria, emettere un provvedimento autorizzativo temporaneo a seguito dell'accertamento della capacità tecnica e dei requisiti necessari.

Articolo 5 **"Canone e cauzione"**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuo, oltre che, alla presentazione della polizza cauzionale di cui all'art. 3, pto II, per gli importi indicati nella comunicazione di predisposizione dell'autorizzazione.

Il canone annuo, per l'anno 2021, è stabilito secondo le seguenti modalità:

Operazioni portuali: il canone per le imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali è determinato da una quota fissa ed una quota variabile individuate come segue:

Quota fissa: € 3.810,00 (canone minimo annuo) per importi di fatturato realizzato in porto fino a € 10.000.000,00.

Quota variabile: € 1.100,00 ogni 10.000.000,00 di euro o frazioni di esso per importi di fatturato realizzato in porto superiori a € 10.000.000,00. L'ammontare del fatturato dovrà essere autocertificato dal legale rappresentante, vistato dal collegio sindacale e comunicato, per iscritto, entro il mese di marzo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere la presentazione di idonea documentazione di natura fiscale e/o societaria (bilanci, fatture, dichiarazioni I.V.A., etc.).

Servizi portuali: le imprese autorizzate all'espletamento dei servizi portuali dovranno corrispondere il predetto canone minimo pari ad € 3.810,00 per ogni servizio per il quale verrà rilasciata l'autorizzazione.

I suddetti importi saranno aggiornati annualmente sulla base degli indici rilevati dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

2. La cauzione per le imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 è fissata in € 3.630,00 e sarà rideterminata annualmente.

Articolo 6

"Obblighi e responsabilità delle imprese autorizzate"

Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di impresa, oltre al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto a:

1. osservare la normativa vigente in materia oltre quella che venisse emanata nel periodo di validità dell'autorizzazione di carattere generale e specifica in materia di polizia, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, sicurezza, antinfortunistica ed ambientale, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale e dall'Autorità Marittima;
2. svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità fatta salva la facoltà di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo come stabilito all'art. 17 della Legge;
3. conservare i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione;
4. ottemperare alle disposizioni eventualmente emanate dall'Autorità nel merito dei percorsi formativi del personale dipendente, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, e portare dettagliatamente a conoscenza della stessa, per iscritto, l'attività formativa effettuata;
5. comunicare all'Autorità ogni variazione inerente l'assetto societario, il personale, i mezzi ed i dati in genere contenuti nell'istanza anzidetta ed annessa documentazione di supporto, per iscritto, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta modificazione;
6. il personale impegnato nell'esecuzione delle attività portuali deve essere adeguatamente formato e deve essere in possesso delle necessarie abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgersi;
7. ottemperare alle richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, facendo pervenire alla stessa ogni informazione che l'Amministrazione ritenga utile anche nel quadro della propria attività di vigilanza e controllo;
8. consentire al personale dipendente dell'Autorità, in servizio operativo di vigilanza, l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare, in ogni momento, la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché la corretta applicazione delle tariffe;
9. il personale deve essere munito di documento di riconoscimento rilasciato nei modi e nelle forme previste dall'Autorità competente;
10. applicare le norme contenute nel contratto collettivo di riferimento dei Porti o in quello applicabile per eventuali specificità e degli accordi locali integrativi, garantendo, in ogni caso, un trattamento normativo ed economico non inferiore al minimo previsto dal vigente contratto collettivo di riferimento dei Porti (*ex art. 17, co. 13, L. 84/94*);
11. adottare ogni efficace misura di sicurezza e fornire al personale dipendente i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali in relazione al tipo di attività svolta. Ciò per la fondamentale tutela dell'incolumità e della salute del personale stesso, vigilando affinché i predetti dispositivi di protezione individuale vengano effettivamente utilizzati dal personale medesimo;
12. assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature e dei mezzi meccanici utilizzando gli stessi solo se in perfetta efficienza avendo cura di far effettuare i collaudi degli stessi, dagli Organi competenti, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
13. rendere pubbliche le tariffe e non applicarle in misura superiore a quelle massime comunicate all'Autorità.

Articolo 7 **“Sospensione o revoca”**

1. Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

2. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

In particolare l'autorizzazione può essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, sentita la Commissione Consultiva, per violazione del presente Regolamento o degli obblighi di autorizzazione ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 7 del D.M. n. 585/1995 o dell'art. 3 del D.M. 132/2002.

Articolo 8 **“Violazioni”**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, ai sensi del precedente art. 7.

E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

L'Autorità ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni, senza alcun preavviso, al fine di verificare l'osservanza alle presenti disposizioni ed alle normative vigenti in materia.

TITOLO II **“Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione”**

Articolo 9 **“Destinatari e Requisiti”**

L'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione di attività inerenti il ciclo di imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri, può essere rilasciata dall'Autorità al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante, ai sensi dell'art. 16 Legge e successive modifiche e dell'art. 8 del D.M. 585/1995, subordinatamente all'accertamento dei seguenti elementi e requisiti previsti dal medesimo D.M. 585/95.

Articolo 10 **“Documentazione”**

1. Coloro che intendano chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento delle operazioni portuali in autoproduzione dovranno presentare istanza in carta legale (ALLEGATO I), tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome, e dimostri di avere adeguati poteri al riguardo, corredata dalla seguente documentazione (in lingua italiana o con allegata traduzione giurata):

- a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- b) dichiarazione del legale rappresentante che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza – della cui situazione dichiara di essere a conoscenza, assumendosene le relative responsabilità – non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- c) la dichiarazione che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data dell'istanza;
- d) elenco dei macchinari, dei mezzi meccanici e delle attrezzature in dotazione idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere e dichiarazione di conformità degli stessi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Dovranno altresì essere documentati lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;

- e) elenco del personale di bordo impiegato per l'espletamento delle attività programmate, completo di dati anagrafici, suddiviso per livelli e profili professionali. Detto personale dovrà risultare in eccedenza a quanto previsto dalla tabella di armamento per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere;
- f) programma operativo che specifichi la tipologia e la quantità delle merci da lavorare;
- g) documento di sicurezza previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 272/99 da presentarsi anche all'AUSL;
- h) dichiarazione attestante l'iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzande presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti;
- i) polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento delle attività richieste che preveda un massimale di 1.500.000 di euro per ogni infortunio/sinistro occorso;
- j) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata – ai sensi e per gli effetti della L. 388/2000 - dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.vo 385/1993, dell'importo indicato nel successivo art. 5 che costituisce la cauzione a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il rilascio dell'autorizzazione. La fideiussione deve essere firmata con firma digitale forte del fideiussore o dell'assicuratore e trasmessa a mezzo pec ovvero prodotta in originale con firma autenticata dello stesso; in ogni caso dovrà essere corredata dall'attestazione relativa alla sua facoltà di impegnare legalmente l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario.
In particolare è necessario che siano riportate delle *"condizioni particolari"*, esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, che prevedano, annullando le *"condizioni generali"* di cui al testo a stampa e per ciò che riguarda i rapporti tra il garante e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, quanto segue:
 1. la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al legale rappresentante dall'autorizzazione;
 2. la garanzia è valida per il periodo di validità dell'autorizzazione e fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente;
 3. il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Ente ai fini della validità della garanzia;
 4. l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario provvederanno al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Ente;
 5. l'istituto bancario, la compagnia assicuratrice o l'istituto finanziario rinunciano al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.
 La misura minima della fideiussione è stabilita al successivo art. 11 e non potrà comunque essere inferiore al canone previsto per l'operazione di cui al medesimo articolo;
- k) dichiarazione del legale rappresentante di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e le altre Amministrazioni dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia che per gli effetti dell'autorizzazione richiesta potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose;
- l) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03;
- m) copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e di tutti coloro che hanno rilasciato le autodichiarazioni;
- n) ricevuta del versamento dell'importo di € 110,00 (centodieci/00) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente oppure con bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – intestato a "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio", con la seguente causale *"istanza per operazioni e servizi portuali e denominazione dell'impresa"*;
- o) n° 1 (una) marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione.

2. La mancata presentazione anche di un solo documento di cui al presente articolo costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11 **"Canone e cauzione"**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al punto h) del precedente art. 10.

La misura della garanzia minima è stabilita in € 3.600,00. Il canone giornaliero per l'esercizio dell'autoproduzione è stabilito, per l'anno 2021, in € 210,00 per operazioni rese a navi fino a 100 m lineari ovvero in € 315,00 per navi oltre 100 m lineari.

I suddetti importi saranno incrementati del 30% per operazioni portuali relative a merci alla rinfusa e del 50% per operazioni portuali relative a merci pericolose.

L'importo del canone sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici rilevati dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali, l'Autorità notifica l'importo da corrispondersi. Successivamente alla verifica del versamento del predetto importo l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione.

Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l'Autorità potrà trattenere l'intera cauzione.

Articolo 12 **“Obblighi e Responsabilità”**

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i soggetti interessati ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell'adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
- b) i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave. I mezzi di che trattasi devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare;
- c) non è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze;
- d) l'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
- e) il soggetto autorizzato si impegna altresì a fornire tutte le informazioni inerenti l'autorizzazione che l'Autorità riterrà di chiedere.

Articolo 13 **“Sospensione o revoca”**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

2. Il soggetto autorizzato e l'agente raccomandatario marittimo quale garante della prima saranno direttamente responsabili verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

Articolo 14 **“Termini”**

Le domande di cui al precedente art. 10 devono essere presentate almeno quindici giorni prima del previsto arrivo della nave.

Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione i vettori marittimi dovranno consegnare all'Autorità una nota di riepilogo con l'indicazione delle quantità e tipologie di merci movimentate e del periodo di sosta della nave in porto.